

Informativa per la clientela di studio

N. 120 del 25.07.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Ravvedimento operoso breve. Pagamento oltre i trenta giorni

*Il ravvedimento operoso breve è valido e non possono essere disconosciute le sanzioni in misura ridotta anche se il versamento **integrale** del tributo avviene dopo i trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento. Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in una recente pronuncia.*

Premessa

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, è un istituto deflattivo del contenzioso che consente al contribuente di regolarizzare in modo spontaneo errori o illeciti fiscali sia sostanziali che formali, godendo di una riduzione delle relative sanzioni.

Il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione non è già stata constatata dall'Amministrazione Finanziaria o comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il ravvedimento si perfeziona con il versamento della sanzione ridotta, oltre il pagamento del tributo e dei correlati interessi moratori su quest'ultimo, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

I termini per il ravvedimento

Il mancato pagamento delle imposte è sanzionato generalmente in misura pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97.

Il ravvedimento può essere effettuato:

- entro 30 giorni. In tal caso va corrisposta la sanzione ridotta:
 - ✓ dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
 - ✓ del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza;

ovvero

- entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione, con l'applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75%.

Violazione	Termine per il ravvedimento	Sanzione
Omesso o insufficiente o tardivo versamento	Entro il 14° giorno dalla scadenza	0,2% per ogni giorno di ritardo
	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza	3%
	Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	3,75%

Ravvedimento entro 30 giorni

Come esposto precedentemente, se la regolarizzazione è effettuata entro 30 giorni dal termine previsto il contribuente deve corrispondere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 472/97:

- ✓ l'imposta dovuta;
- ✓ gli interessi, calcolati a giorni, applicando il tasso legale (a decorrere dall'1.1.2012 il tasso di interesse legale è elevato al 2,5%, come disposto dal D.M. 12.12.2011 pubblicato sulla G.U. 15.12.2011, n. 291);
- ✓ la sanzione ridotta.

Ebbene, i giudici tributari di Milano, con la sentenza 59/13/12, hanno sostenuto che il cosiddetto ravvedimento "breve" è valido e non possono essere disconosciute le sanzioni in misura ridotta anche se il **versamento integrale del tributo avviene dopo i trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione.**

In altre parole, il ravvedimento operoso breve è valido e il contribuente può godere delle sanzioni in misura ridotta se queste vengono pagate interamente prima dei trenta giorni, mentre il versamento dell'imposta avviene per una parte prima dei 30 giorni e per il saldo dopo tale termine.

La Commissione ha chiarito che la *ratio* del ravvedimento operoso è quella di *"agevolare il contribuente nell'adempimento dei debiti tributari"* e che il privato può legittimamente procedere al pagamento del tributo *"per intero o per acconti"*.

Di conseguenza, il ravvedimento può benissimo essere effettuato versando il tributo per "acconti" anche dopo lo spirare del termine dei 30 giorni, a patto che venga rispettato il termine per il ravvedimento lungo.

La C.T.R. ha così dimostrato di dissentire dalla tesi dell'Amministrazione Finanziaria secondo la quale, ai fini del ravvedimento breve, tutti i pagamenti (tributo, interessi e sanzioni ridotte) devono avvenire contestualmente e con un ritardo non superiore a 30 giorni.

La questione affrontata e risolta dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia è sorta nell'ambito di un giudizio avente a oggetto i versamenti IVA periodici di uno studio associato; versamenti che, secondo l'Ufficio, non erano stati effettuati nei termini per il ravvedimento "breve", poiché lo studio aveva pagato le sanzioni ridotte in misura corretta entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mentre l'imposta era stata versata in due tranches: la prima, contestualmente al pagamento delle sanzioni, la seconda, dopo i 30 giorni, anche se non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione.

Esempio

Ipotizziamo il caso di un contribuente che doveva pagare entro il 18 giugno 2012 il saldo delle imposte dirette per un importo pari a 100 €.

Lo stesso per difficoltà finanziarie ha provveduto a pagare le imposte in ritardo (ma entro 30 giorni successivi).

Secondo la tesi dell'Amministrazione Finanziaria, il suddetto contribuente, non può godere dei benefici del ravvedimento operoso, in quanto, avrebbe dovuto pagare entro i 30 giorni:

- ✓ 3 euro (il 3% di 100 €) di sanzione;
- ✓ gli interessi sulla base dei giorni di ritardo;
- ✓ 100 € di imposte dovute.

Secondo invece quanto affermato dalla Ctr della Lombardia, il suddetto contribuente per godere degli effetti positivi del ravvedimento:

- ✓ deve pagare la sanzione pari a 3 € entro 30 giorni;
- ✓ può pagare le imposte dovute in parte entro 30 giorni e in parte oltre, ma entro il 30 ottobre 2013 (temine per la presentazione della dichiarazione dei redditi). Ad esempio 50 € il 13 luglio e 50 € il 25 luglio;
- ✓ deve pagare gli interessi legali sui giorni di ritardo.

In sostanza secondo la tesi della Commissione Tributaria Regionale, al fine di godere dei benefici del ravvedimento è necessario pagare entro il termine dei 30 giorni (nel caso di ravvedimento breve) almeno le sanzioni, in misura ridotta.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....